Corte, nell'esercitare il suo sindacato, non ha motivo di prendere in considerazione le perizie prodotte allo scopo di dimostrare questi meriti, né di ordinare perizie del genere.

2. L'art. 4, 2° comma, dello statuto, che riguarda la pubblicità interna dei posti vacanti, va interpretato in relazione all'art. 29, n. 1, dello statuto, il quale stabilisce l'ordine in cui l'istituzione deve esaminare le varie possibilità di coprire i posti vacanti, dando al personale delle Comunità la precedenza sui candidati esterni. Poiché detta disposizione ha lo scopo di garantire la tutela degli interessi del personale dell'istituzione, i candidati esterni non possono avvalersi della sua eventuale trasgressione, con la conseguenza che il dipendente in prova assegnato ad un posto diverso da quello contemplato dall'avviso di posto vacante non può pretendere di aver costituito oggetto di un'assegnazione illegittima.

3. Non costituisce trasgressione dell'art. 34, n. 1, dello statuto la decisione adottata dall'autorità che ha il potere di nomina, col consenso del dipendente in prova, di prorogare il periodo di prova, in deroga a detta disposizione, onde offrirgli un'ulteriore possibilità di dar prova delle qualità professionali non dimostrate in modo soddisfacente durante il periodo contemplato dallo statuto. Trattandosi di una decisione che attribuisce un vantaggio liberamente accettato, l'interessato non può eccepire un'eventuale illegittimità.

RELAZIONE D'UDIENZA
nella causa 75/85 *

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

1. Il ricorrente, sig. V. R., laureato in fisica presso l'Università di Roma e specializzato in statistica presso il Politecnico di Losanna, partecipava con successo ai concorsi COM/A/143 e COM/A/313, indetti per amministratori statistici ed economisti della Commissione. Nel 1982, la Commissione pubblicava l'avviso di un posto vacante COM/305/82 corrispondente ad un posto di grado A7/6 presso la direzione generale « Affari economici e finanziari », direzione « Strutture economiche e interventi comunitari », servizio specializzato « Prestiti comunitari: sviluppo degli strumenti ».

L'avviso di posto vacante descriveva il compito da espletare come segue:

« Attendere, in base a direttive generali, a lavori di concezione e di studio in materia di analisi economica, soprattutto per quanto riguarda:

* Lingua processuale: l'italiano.

— La prospezione dei settori di attività per gli strumenti di assunzione e di erogazione di prestiti della Comunità, soprattutto nel settore NSC. »

Per quanto riguarda i requisiti richiesti, l'avviso di posto vacante precisava:

« 1) Diploma di laurea oppure esperienza professionale di livello equivalente;

2) conoscenza teorica dell'analisi economica globale;

3) conoscenza dei problemi di economia aziendale;

4) conoscenza nel settore della tecnica bancaria;

5) una certa esperienza adeguata alle mansioni da svolgere. »

Con decisione 2 agosto 1983, la Commissione nominava il R., con decorrenza 15 luglio 1983, dipendente in prova nel grado A6 presso il sopraindicato servizio specializzato (II — B-4). Già il giorno prima, tuttavia, e cioè in data 1° agosto 1983, essa aveva deciso di trasferire il posto di cui trattasi e il suo futuro titolare, sempre con decorrenza 15 luglio 1983, da tale servizio alla divisione « Proiezioni a medio termine » (II — C-4), presso la direzione « Analisi e politiche macroeconomiche », direzione generale « Affari economici e finanziari ».

Il lavoro effettuato dal ricorrente durante il periodo di prova di nove mesi, prescritto dall'art. 34 dello statuto del personale, costituiva oggetto del rapporto sul periodo di prova, in data 21 marzo 1984.

In tale rapporto, per ciò che riguarda la capacità del ricorrente ad espletare i compiti corrispondenti alle sue funzioni, capacità giudicata nel complesso insufficiente, gli si riconosce certamente una buona capacità di comprensione, di adeguamento, di giudizio e di iniziativa, come pure un buon spirito organizzativo e un buon senso di responsabilità. Si rileva, però, l'insufficienza per quanto riguarda le conoscenze necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. D'altra parte, quanto al rendimento, si esprime un giudizio favorevole sulla rapidità nell'esecuzione del lavoro e un giudizio di insufficienza sulla qualità del lavoro.

Nelle osservazioni esplicative del rapporto, viene precisato, fra l'altro, che il R. « ha indubbiamente elevate qualifiche in statistica matematica e nelle tecniche di analisi dei dati » ma che « le sue conoscenze in macroeconomia sono tuttavia molto limitate e la sua capacità di redigere una relazione si è rivelata insufficiente. »

In considerazione di quanto precede, il rapporto sul periodo di prova raccomandava il licenziamento del ricorrente al termine di tale periodo.

Con nota 18 aprile 1984, l'amministrazione comunicava al ricorrente che alla luce del rapporto sul periodo di prova, essa non poteva fare altro che licenziarlo. Tuttavia, in considerazione delle osservazioni formulate dal ricorrente nonché alcuni aspetti messi in rilievo dal suo superiore gerarchico, l'amministrazione era disposta a offrirgli un'ulteriore occasione per provare la sua capacità professionale, affidadogli un'« analisi comparata di natura statistica » da effettuare nei tre mesi successivi, cioè entro il 15 luglio 1984. Il ricorrente, dal canto suo, si dichiarava d'accordo sulla suddetta nota.

Con lettera 25 aprile 1984, l'amministrazione trasmetteva al ricorrente la descrizione dello studio da effettuare, dal titolo « Controllo dei dati dello studio del com-

mercio estero », il cui oggetto veniva definito come segue:

« A partire dalle banche di dati Visa (OSCE) e Volimex (DG II):

— effettuare l'analisi descrittiva dei dati in valore espressi in NACE-CLIO (23 rami), con ripartizione geografica (intra, extra, mondo);

— paragonare questi due complessi di dati;

— analizzare gli adattamenti effettuati nell'ambito della BDS;

— cercare di spiegare le divergenze;

— fare delle proposte di miglioramento.

Potranno pure esser fatte delle proposte circa l'uso di questi dati nelle ulteriori applicazioni (BDS dell'Ufficio statistico, indici del prezzo della DG II). »

Il 10 luglio 1984, i « tutori » dello studio presentavano la relazione sul lavoro effettuato. Essi rivelavano, da una parte, che:

« Il sig. R. possiede le conoscenze teoriche necessarie per effettuare questo tipo di studio, ha utilizzato e compreso le informazioni che gli sono state fornite;

ha tentato di proporre delle soluzione per il problema. »

Tuttavia, la relazione segnalava, d'altro canto,

« la mancanza di spirito di sintesi che si manifesta nella difficoltà di distinguere l'essenziale dall'accessorio, e di cogliere gli aspetti più importanti. In particolare, conclusioni di rilievo sono spesso disperse nel contesto, mentre aspetti secondari sono trattati diffusamente;

la mancanza di visione d'insieme che impedisce di riconoscere, al di là delle statistiche, il significato economico dei fenomeni osservati;

l'uso eccessivo di un linguaggio scientifico, poco comprensibile anche per la generalità dei destinatari di questo genere di relazione. In particolare, la nota di sintesi (...) non consentirebbe al lettore che non fosse al corrente del problema di coglierne l'entità e di trarne orientamenti pratici ».

Con decisione 19 luglio 1984, l'autorità che ha il potere di nomina licenziava il ricorrente con effetto dal 31 agosto 1984, motivando, fra l'altro:

« (...) Visto il rapporto sul periodo di prova, che dai giudizi espressi sull'idoneità e sul rendimento dell'interessato emerge che egli è « insufficiente » nei punti

A — Idoneità ad espletare i suoi compiti,

B.1 — Qualità del lavoro;

(...) Che tali giudizi sono suffragati dai giudizi espressi sullo studio affidato al sig. V. R. nel periodo supplementare;

(...) Che tali giudizi dimostrano che il sig. V. R. non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere nominato in ruolo nel grado corrispondente al suo posto. »

L'8 agosto 1984, il ricorrente proponeva un reclamo, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale, avverso la decisione di licenziamento, rilevando in particolare l'esistenza di errori manifesti nella valutazione del suo lavoro.

Con decisione 13 dicembre 1984, la Commissione respingeva il reclamo.

2. Con atto 20 marzo 1985, registrato nella cancelleria della Corte il 21 marzo successivo, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (terza sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

— annullare la decisione con cui la Commissione ha posto fine al rapporto di lavoro del dott. R., con decorrenza 31 agosto 1984, ed in particolare la decisione n. 5235 del 13 dicembre 1984 con cui la Commissione ha respinto il reclamo proposto dal dott. R. contro il licenziamento, nonché ogni atto preparatorio delle citate decisioni;

— in subordine, condannare la Commissione a modificare in senso non diffamatorio la motivazione delle decisioni impugnate;

— condannare, comunque, la Commissione a risarcire in danaro i danni materiali e morali recati al ricorrente dalla decisioni impugnate, nella misura che la Corte vorrà stabilire;

— condannare, in ogni caso, la convenuta alle spese.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso;

— statuire sulle spese in conformità alle vigenti disposizioni statutarie.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

1. *Sull'asserita violazione di forme sostanziali*

a) In primo luogo il *ricorrente* deduce la violazione delle forme sostanziali e, in particolare, la contraddittorietà della motivazione e il vizio di errore manifesto. Egli passa all'uopo in rassegna le valutazioni contenute nei rapporti del 21 marzo e del 10 luglio 1984 che costituiscono il fondamento della decisione di licenziamento.

Per quanto riguarda il rapporto sul periodo di prova, del 21 marzo 1984, egli fa carico alla Commissione, in primo luogo, di aver omesso di precisare quali siano le conoscenze necessarie per l'espletamento dei suoi compiti di cui egli sarebbe insufficientemente dotato. In secondo luogo, egli assume che la Commissione non può far valere l'asserita insufficiente abilità nella redazione di relazioni scritte, non avendo essa indicato in qual modo desiderava che fossero redatte tali relazioni.

Per quanto riguarda il rapporto del 10 luglio 1984, il ricorrente sostiene che tale atto a torto gli fa carico della mancanza di spirito di sintesi, dal momento che il compito affidatogli era quello di effettuare « un'analisi comparata », non già una « sintesi » del problema. Risulterebbe del resto, dalla perizia del prof. R. Coppi dell'Università di Roma, allegata al ricorso, che il ricorrente è riuscito ad elaborare « una chiave di lettura » che « semplificava l'analisi in modo drastico, enuclemando un numero molto limitato di fattori dal cui gioco reciproco essenzialmente scaturiscono le divergenze in questione fra i due sistemi statistici ».

Erroneo e contraddittorio sarebbe poi il rilievo riguardante l'uso del linguaggio scientifico. A parte il fatto che l'amministrazione farebbe passare per un difetto quello che sarebbe un pregio, occorrerebbe considerare

la complessità del problema. Comunque, il linguaggio usato non è particolarmente tecnico, come si desumerebbe dalla perizia del prof. La Bruna dell'Università di Roma, del pari allegata al ricorso.

A sostegno di quanto sopra, il ricorrente chiede che la Corte voglia disporre una perizia « sulla qualità scientifica del saggio elaborato ».

b) La *Commissione* osserva anzitutto che, a differenza del concorso per l'assunzione che mira a consentire la selezione dei candidati secondo criteri generali e previsionali, il periodo di prova ha lo scopo di permettere all'amministrazione di giudicare più concretamente l'idoneità del candidato a determinate mansioni. Il giudizio complessivo che l'amministrazione deve esprimere sul dipendente in prova, in primo luogo, rientrerebbe in un ampio potere discrezionale e, in secondo luogo, non può essere la risultante di un mero calcolo matematico delle valutazioni positive e negative attribuite. Di conseguenza, anche una sola valutazione negativa potrebbe implicare che l'interesse del servizio osta alla nomina in ruolo, qualora il dipendente in prova non sia del tutto idoneo ad espletare gli specifici compiti attribuitigli.

Nel caso in esame, dal rapporto sul periodo di prova risulterebbe che il ricorrente ha indubbiamente elevate qualifiche in matematica statistica e nelle tecniche d'analisi dei dati, ma egli non ha la capacità di espletare i compiti corrispondenti alle sue mansioni e, in particolare, le conoscenze necessarie nel settore degli studi di politica economica. A parte ciò, il rapporto constata la cattiva qualità del lavoro e l'incapacità d'inserirsi in modo soddisfacente nell'ambito delle attività essenziali della direzione.

Quanto al rapporto del 10 luglio 1984, la Commissione contesta l'esistenza di divergenze fra le valutazioni contenute nel suddetto rapporto e quanto l'amministrazione ha chiesto al ricorrente di fare. Lo scopo del lavoro non sarebbe stato solo quello di analizzare dei dati, ma anche di « spiegarne le divergenze » e « fare delle proposte di miglioramento ». Tenuto conto degli scopi del servizio di cui trattasi, sarebbe inconcepibile effettuare delle analisi senza pervenire a conclusioni operative.

L'incapacità del ricorrente di esprimersi in modo adeguato (uso eccessivo del linguaggio scientifico) dimostrerebbe del pari la sua inidoneità a lavorare in una pubblica amministrazione, lavoro che implica la necessità di una diversa maniera di esprimersi.

Per quanto riguarda la richiesta perizia sulla qualità scientifica dello studio del ricorrente, la Commissione ne contesta l'opportunità in quanto il problema non si porrebbe solo in termini di qualità scientifica, ma anche di operatività di un certo tipo di lavoro nell'ambito di un'amministrazione pubblica. Una perizia del genere invaderebbe inoltre il campo del potere di valutazione dell'istituzione.

2. *Sull'asserita violazione dello statuto e del principio di non discriminazione*

a) Il *ricorrente* allega poi la trasgressione degli artt. 4 e 34 dello statuto del personale e del principio di non discriminazione.

Egli assume che l'assegnazione della divisione II — C-4 (« Proiezioni a medio termine ») anziché al servizio specializzato II — B-4 (« Prestiti comunitari: sviluppo degli strumenti »), per il quale era stato pubblicato l'avviso di posto vacante COM/305/82, è avvenuta in ispregio dell'art. 4, 2°

comma, dello statuto a norma del quale « ogni posto vacante (...) è portato a conoscenza del personale (...) non appena l'autorità che ha il potere di nomina abbia deciso che si deve provvedere a coprire tale posto ». Dato che il ricorrente sin dall'inizio era stato destinato alla direzione II — C-4, la decisione di nomina del 2 agosto 1983 con cui lo si assegnava al servizio specializzato II — B-4 avrebbe avuto un contenuto puramente fittizio.

Il modo di procedere dell'amministrazione trasgredirebbe del pari il principio generale di non discriminazione, giacché il dipendente in prova trasferito dovrebbe effettuare il periodo di prova in un posto diverso da quello cui si riferisce l'avviso di posto vacante, e, di conseguenza, eventualmente meno corrispondente alle sue capacità. Questo provvedimento lo porrebbe in una posizione inferiore rispetto al dipendente in prova che non viene trasferito.

Il ricorrente sostiene inoltre che la proroga del periodo di prova è in contrasto con l'art. 34, n. 1, 1° comma, dello statuto, a norma del quale « il periodo di prova è di 9 mesi per i funzionari della categoria A ». Trattandosi di una norma imperativa, tale disposizione sarebbe inderogabile. A parte ciò, il principio di non discriminazione esigerebbe che tutti i dipendenti dello stesso grado abbiano un periodo di prova di durata identica.

Questa conclusione sarebbe suffragata dal 2° comma dell'art. 34, n. 1, in forza del quale « se, durante il periodo di prova, il funzionario è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni (...), l'autorità che ha il potere di nomina può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente ». Una deroga del genere non avrebbe senso se l'amministrazione avesse comunque il potere discrezionale di prorogare il periodo di prova. Si desumerebbe inoltre da questa disposizione che il periodo di prova può essere prorogato unicamnte per farne coincidere la durata con quella del servizio effettivamente prestato e che, per decidere se licenziare il dipendente in prova o nominarlo in ruolo, l'amministrazione deve basarsi esclusivamente sulla valutazione del servizio prestato durante tale periodo.

Il fatto che il ricorrente abbia accettato di sottoporsi ad un periodo supplementare di prova non potrebbe condurre ad un giudizio diverso, giacché il consenso non si sarebbe manifestato liberamente, ma sarebbe stato determinato essenzialmente dal rapporto di soggezione in cui l'interessato si trovava nei confronti di un'amministrazione che aveva già manifestato l'inclinazione a licenziarlo.

b) La *Commissione* ribatte, per quanto concerne l'assegnazione del ricorrente alla divisione II — C-4, che l'art. 4 dello statuto si riferisce unicamente alla pubblicazione interna dei posti vacanti e non riguarda i candidati esterni iscritti nell'elenco degli idonei. L'amministrazione avrebbe il legittimo potere di redistribuire i posti disponibili tra i vari uffici, in relazione all'interesse del servizio. Del resto, il ricorrente sarebbe venuto a conoscenza della sua destinazione in occasione dei colloqui e contatti coi responsabili della Commissione.

La Commissione aggiunge che, anche a voler ammettere l'esistenza di un interesse ad agire del ricorrente, questi avrebbe dovuto impugnare l'atto di nomina, non già chiedere l'annullamento del licenziamento.

Infine, andrebbe rilevato che il ricorrente non avrebbe comunque posseduto i requisiti indicati dall'avviso di posto vacante, il quale avrebbe richiesto conoscenze dell'analisi economica complessiva e dei problemi di economia aziendale nonché conoscenze nel campo della tecnica bancaria.

Per quanto riguarda la censura relativa alla proroga del periodo di prova, la Commissione osserva che nulla impedisce all'amministrazione di spingersi, per motivi di equità, al di là dei diritti completati dallo statuto, adottando un atteggiamento più favorevole per il dipendente. Nel caso di specie, la Commissione avrebbe fatto un favore al ricorrente, offrendogli un'ulteriore possibilità di dimostrare le proprie capacità professionali, offerta che questi ha del resto accettata per iscritto e in piena libertà.

L'art. 34, n. 1, 2° comma, dello statuto militerebbe appunto a favore della tesi della Commissione. Questa disposizione mirerebbe ad evitare che il dipendente in prova, in caso di malattia o infortunio, abbia a sua disposizione, per dimostrare le proprie capacità professionali, un periodo effettivo inferiore a quello prescritto di nove mesi. Essa non osterebbe alla proroga del periodo di prova decisa allo scopo di consentire una più approfondita valutazione nell'interesse del dipendente il quale, altrimenti, avrebbe dovuto esser licenziato in base al rapporto sul periodo di prova.

3. *Sulla domanda di risarcimento*

a) Il *ricorrente* deduce a sostegno della domanda di risarcimento che il danno recatogli dalla decisione di licenziamento deriva da due fatti.

In primo luogo, i giudizi espressi dall'amministrazione sul suo lavoro sarebbero diffamatori e, quindi, atti a danneggiare la sua reputazione professionale. In secondo luogo, il ritardo nel definire la sua situazione professionale, ritardo dovuto alla proroga del periodo di prova, l'avrebbe lasciato in un'indebita situazione d'incertezza, impedogli di trovare un'altra occupazione professionale.

Il ricorrente aggiunge che, comunque, anche una decisione valida può produrre responsabilità dell'amministrazione qualora sia stata adottata secondo modalità particolari e vessatorie.

b) La *Commissione* ribatte che, dal punto di vista generale, il risarcimento del danno è subordinato alla dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'esistenza di un atto illecito, del danno subito, nonché del nesso di causalità tra il primo ed il secondo. Nel caso di esame, non sarebbe dimostrato alcuno di questi elementi.

Per quanto riguarda i giudizi espressi sul ricorrente, la Commissione precisa di non aver mai negato le sue qualità di statistico e ricercatore, ma di essersi limitata a constatare che esse non si adattavano alle esigenze di servizio della pubblica amministrazione. Inoltre, ogni decisione di licenziamento conterebbe automaticamente giudizi negativi sulle capacità professionali dell'interessato e potrebbe creargli difficoltà di orientamento. Infine, la Commissione garantirebbe la massima riservateza della decisione di licenziamento e del rapporto sul periodo di prova.

Per quanto riguarda, poi l'asserita indebita situazione d'incertezza, determinata dalla proroga del periodo di prova, la Commissione rileva che il ricorrente ha volontariamente accettato la proroga e che, pertanto, qualunque ipotetico danno deriverebbe dal suo comportamento.

U. Everling
giudice relatore